

Mecc. n°

Torino,



CITTA' DI TORINO

Area Partecipazioni Comunali

***CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI ADVISORY FINANZIARIO PER
L'ALIENAZIONE/DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE
DIRETTAMENTE DALLA CITTÁ DI TORINO E INDIRECTAMENTE PER IL
TRAMITE DELLA «FCT HOLDING S.P.A.» IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA EX ART.24 T.U.S.P.***

PROCEDURA APERTA

(aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa)

SOMMARIO

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 2 - OFFERTA TECNICA

ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 4 - PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 5a - DGUE CITTA' DI TORINO

ALLEGATO 5b - DGUE FCT HOLDING S.P.A.

ALLEGATO 6 - ISTRUZIONI COMPILAZIONE DGUE

SEZIONE I – MODALITÀ DI GARA

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2017 03504/064 avente ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE”, la Città di Torino, in proprio quale “Stazione Appaltante” ed in qualità di “Centrale di Committenza” per conto della controllata “FCT Holding S.p.A.” - in forza della Convenzione stipulata in data 19 gennaio 2018 giusta deliberazione G.C. mecc. n. 2017 05310/064 - intende procedere all’acquisto del servizio di advisory finanziario per l’alienazione/dismissione delle partecipazioni societarie possedute direttamente ed indirettamente, per il tramite di “FCT Holding S.p.A.” (a Socio Unico Comune di Torino), mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nonchè con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), in quanto compatibile.

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell’appalto è la ricerca di un advisor al quale affidare il servizio di valutazione/perizia della partecipazione societaria detenuta, nonché l’attività di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzata all’alienazione/dismissione delle partecipazioni societarie oggetto del Piano di Ricognizione e Revisione straordinaria della Città di Torino di cui all’art. 24 c. 1 del T.U.S.P..

In particolare, il servizio di advisory finanziario richiesto è finalizzato all’alienazione/dismissione delle seguenti partecipazioni:

direttamente detenute dalla Città di Torino

CAAT S.C.P.A. - quota di partecipazione pari al 92,96% del c.s. di cui almeno il 5% da dismettere

2I3T S.C.A.R.L. - quota di partecipazione pari al 25% del c.s.

ENVIRONMENT PARK S.P.A. - quota di partecipazione pari al 24,53% del c.s. di cui almeno il 5% da dismettere

I3P S.C.P.A. - quota di partecipazione pari al 16,66% del c.s.

CEIPIEMONTE S.C.P.A. - quota di partecipazione pari al 3,09% del c.s.

FINPIEMONTE S.P.A. - quota di partecipazione pari allo 0,101% del c.s.

IPLA S.P.A. - quota di partecipazione pari all'1,16% del c.s.

indirettamente partecipate dalla Città di Torino, per il tramite della controllata "FCT Holding S.p.A."

FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A. - quota di partecipazione pari al 20% del c.s. di cui massimo il 5% da dismettere

SAGAT S.P.A. - quota di partecipazione pari al 10% del c.s.

AGENZIA DI POLLENZO S.P.A. - quota di partecipazione pari al 3,9% del c.s.

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. - quota di partecipazione pari allo 0,465% del c.s.

BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. - quota di partecipazione pari allo 0,094% del c.s.

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. - quota di partecipazione pari al 6,08% del c.s.

L'appalto è suddiviso, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti lotti:

LOTTO N. 1 - CAAT S.C.P.A. CIG N.735722809D

LOTTO N. 2 - ENVIRONMENT PARK S.P.A. CIG N.73572502C4

LOTTO N. 3 - 2I3T S.C.A.R.L./I3P S.C.P.A./CEIPIEMONTE S.C.P.A./
FINPIEMONTE S.P.A./IPLA S.P.A. CIG N.73572735BE

LOTTO N. 4 - FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A. CIG N. 73575298FF

LOTTO N. 5 - SAGAT S.P.A. CIG N.7357536EC4

LOTTO N. 6 - AGENZIA DI POLLENZO S.P.A./FINPIEMONTE
PARTECIPAZIONI S.P.A./BANCA POPOLARE
ETICA S.C.P.A./AUTOSTRADA ALBENGA
GARESSIO CEVA S.P.A. CIG N.73575423BB

Per ciascuna società sopra indicata, si rinvia alla documentazione complementare pubblicata sul sito istituzionale della Città di Torino al link <http://bandi.comune.torino.it/bando/procedura-aperta-122018>

I singoli lotti non sono divisibili. Ogni Ditta potrà partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Le prestazioni oggetto del presente bando comprendono:

- a) la perizia/valutazione di ciascuna società che costituirà l'eventuale base d'asta nella successiva procedura di alienazione/dismissione ex art. 10 T.U.S.P.;
- b) la determinazione di un *range* di valori (minimo e massimo) all'interno del quale l'offerta economica dei partecipanti alla procedura per l'alienazione/dismissione delle partecipazioni delle Società in argomento potrà risultare congrua;
- c) l'assistenza nell'allestimento della *data room* per le successive procedure di alienazione/dismissione delle partecipazioni;
- d) l'assistenza ai fini della redazione degli atti di gara relativi alle procedure per l'alienazione/dismissione delle partecipazioni in attuazione del Piano di ricognizione e revisione straordinaria della Città di Torino ai sensi dell'art. 24 c. 1 T.U.S.P.;
- e) l'assistenza legale e fiscale nei confronti del Comune e della Società "FCT Holding S.p.A." nella gestione dell'intero processo di alienazione/dismissione delle partecipazioni in attuazione del Piano di ricognizione e revisione straordinaria della Città di Torino ai sensi dell'art. 24 c. 1 T.U.S.P, compreso il supporto tecnico per ogni aspetto relativo alla predisposizione degli atti ai fini della procedura regolata dall'art. 10 T.U.S.P. e l'assistenza in sede di valutazione delle offerte pervenute.

Le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'espletamento dell'incarico in oggetto prevede l'utilizzo della documentazione in possesso della Città di Torino e della sua controllata "FCT Holding S.p.A." per ciascuna società partecipata sopra citata.

Stante il carattere fiduciario dell'incarico, l'Amministrazione esclude di avvalersi del subappalto.

ART. 2

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fino al *closing* delle alienazioni/dismissioni delle partecipazioni oggetto della ricognizione ai sensi dell'art.24 c.1 T.U.S.P, processo da completare comunque entro il 30 settembre 2018 salvo proroghe di legge o derivanti dalla necessità di completamento delle procedure in corso.

La perizia di stima dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata, fermo restando quanto dichiarato nell'Offerta tecnica di cui infra.

Ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura, si precisa che il soggetto aggiudicatario dovrà rigorosamente attenersi al termine di consegna della valutazione di stima della società partecipata previsto dal capitolato o al diverso termine di consegna dichiarato dal concorrente in sede di Offerta tecnica (riduzione tempi di consegna), fatto salvo l'art. 13 del presente capitolato.

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta ad **Euro 270.000,00 oltre IVA, di cui Euro 256.500 quale costo della manodopera (con il restante 5% a copertura di eventuali costi di gestione)** così suddiviso:

LOTTO N. 1

Euro 58.800,00 oltre IVA, di cui Euro 55.860,00 quale costo della manodopera (con il restante 5% a copertura di eventuali costi di gestione)

LOTTO N. 2

Euro 37.200,00 oltre IVA, di cui Euro 35.340,00 quale costo della manodopera (con il restante 5% a copertura di eventuali costi di gestione)

LOTTO N. 3

Euro 33.600,00 oltre IVA, di cui Euro 31.920,00 quale costo della manodopera (con il restante 5% a copertura di eventuali costi di gestione)

LOTTO N. 4

Euro 61.200,00 oltre IVA, di cui Euro 58.140,00 quale costo della manodopera (con il restante 5% a copertura di eventuali costi di gestione)

LOTTO N. 5

Euro 36.000,00 oltre IVA, di cui euro 34.200,00 quale costo della manodopera (con il restante 5% a copertura di eventuali costi di gestione)

LOTTO N. 6

Euro 43.200,00 oltre IVA, di cui euro 41.040 quale costo della manodopera (con il restante 5% a copertura di eventuali costi di gestione)

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

Per le partecipazioni detenute direttamente dalla Città di Torino ovvero CAAT S.C.P.A. (92,96%), 2I3T S.C.A.R.L. (25%), ENVIRONMENT PARK S.P.A. (24,53%), I3P S.C.P.A. (16,66%), CEIPIEMONTE S.C.P.A. (3,09%), FINPIEMONTE S.P.A. (0,101%) e IPLA S.P.A. (1,16%), l'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

Per le partecipazioni detenute direttamente dalla "FCT Holding S.p.A." ovvero FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A., SAGAT S.P.A., AGENZIA DI POLLENZO S.P.A., FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A., BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A., AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. l'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di proprie risorse finanziarie.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui

all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs.. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- **specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione e della "FCT Holding S.p.A.". Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per

l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura: **“Contiene offerta per la procedura relativa al servizio di advisory finanziario”**; tale plico dovrà pervenire all'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino **entro e non oltre le ore 9,30 del giorno 20 febbraio 2018.**

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

L'offerta è impegnativa per la Ditta e sarà vincolata per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo con l'indicazione dei lotti ai quali intende partecipare il concorrente, indirizzata **alla "Sindaca della Città di Torino"** sottoscritta dal libero professionista o dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A (solo per le ditte e le società), se libero professionista relativa iscrizione all'Albo professionale;
- b) codice fiscale/partita I.V.A.;
- c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- d) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia)
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- g) di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato

periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;

- h) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- i) di prendere atto che il subappalto è escluso dalla presente procedura per quanto detto all'articolo 1 del capitolato;
- j) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 13 e 15 (penali, risoluzione) del Capitolato (clausola risolutiva espressa);
- k) **di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);**

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2) Dimostrazione della capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale

a) Dimostrazione della capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

b) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve possedere una comprovata esperienza triennale nel settore oggetto dell'appalto e deve avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, servizi di advisor finanziario analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, in favore di pubbliche amministrazioni nell'ambito di processi di valorizzazione/cessioni di partecipazioni societarie, per un importo almeno pari al 50% del valore di ogni lotto a cui partecipa.

I concorrenti devono attestare le capacità e i requisiti sopra riportati mediante apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, del lotto cui si concorre, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6 (garanzia provvisoria).

4) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (Allegato n. 1).

5) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (Allegato n. 4 al capitolato).

6) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale **ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it** (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

7) D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (Allegati n. 5a e 5b).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare i moduli allegati al presente capitolato (Allegati n. 5a e 5b) e pubblicati sul sito <http://bandi.comune.torino.it/> che dovranno essere stampati, compilati e sottoscritti dal legale rappresentante ed inseriti in forma cartacea nella busta 1);

- b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara../2017.xml* corrispondente all'allegato 5a e/o 5b, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato (indicate nell'allegato 6), per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1). Si precisa che dovrà essere compilato un DGUE contenente i profili di committente della Città di Torino (se si intende partecipare per i lotti 1-2-3) e/o uno contenente quelli della Società "FCT Holding S.p.A." (se si intende partecipare ai lotti 4-5-6).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

BUSTA 2 "DOCUMENTAZIONE TECNICA Lotto/i n." (indicare i lotti per il quale il concorrente intende partecipare)", debitamente sigillata, redatta secondo le modalità di cui all'art. 5 del capitolato contenente:

- a) in una busta a parte, debitamente sigillata, il modello fac-simile indicante la "riduzione dei tempi" (Allegato 2 al presente capitolato). Tale modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000;
- b) una relazione denominata "Piano delle attività" contenente in maniera dettagliata lo svolgimento delle attività oggetto del servizio, indicante le metodologie utilizzate per l'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo al processo di valutazione, ai modelli utilizzati, nonché agli strumenti relativi all'assistenza tecnica, alla consulenza legale e fiscale nei confronti della stazione appaltante di competenza nella gestione dell'intero processo di cessione, incluso il supporto tecnico per ogni aspetto relativo alla predisposizione degli atti ai fini della procedura di dismissione.

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA Lotto/i n.” (indicare i lotti per il quale il concorrente intende partecipare)”, debitamente sigillata, contenente esclusivamente l’offerta economica **senza altri documenti.**

L’offerta economica, a firma del legale rappresentante, **potrà riferirsi ad uno o più lotti** nella loro interezza e per tutte le voci in essi contenute e dovrà essere formulata ai sensi dell’art. 5 del capitolato.

L’offerta non potrà superare l’importo posto dall’Amministrazione a base di gara per ciascun lotto.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione procederà, nei confronti dell’aggiudicatario, a richiedere l’informazione antimafia.

A tale scopo, al fine di accelerare l’iter procedimentale della verifica dei requisiti di partecipazione, si invitano i partecipanti alla gara a richiedere e segnalare la propria iscrizione nella *white list* tenuta dalla prefettura competente (per informazioni collegarsi al

sito <http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm>, alla voce *white list*); in caso contrario dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

- Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale - dei propri familiari conviventi.
- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:
 - a) una partecipazione superiore al 10%;
 - b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;
- Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART. 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

ART. 5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 70 Punti

OFFERTA ECONOMICA: 30 punti

OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo 70 punti

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

a) riduzione dei tempi di consegna: massimo 40 (quaranta) punti

Tempi di consegna dal conferimento dell'incarico (espressi in giorni da calendario)	Punti massimi
60 (sessanta) giorni	0 (zero)
50 (cinquanta) giorni	20 (venti)
40 (quaranta) giorni	30 (trenta)
30 (trenta) giorni	40 (quaranta)

Il concorrente dovrà compilare un modello fac-simile (Allegato 2 al presente capitolato) per ciascun lotto per il quale intende presentare offerta, contrassegnando la riduzione del termine di consegna della perizia di stima oggetto della propria offerta.

b) valutazione della relazione denominata "Piano delle attività": massimo 30 (trenta) punti ripartiti secondo i criteri che seguono:

- i. adeguatezza della proposta complessiva, con particolare attenzione all'impiego di standard analitici e valutativi condivisi nella comunità finanziaria e tali da garantire l'attendibilità del lavoro: massimo 10 (dieci) punti;
- ii. grado di coordinazione e integrazione tra le diverse fasi del lavoro complessivo: massimo 5 (cinque) punti;

iii. conoscenza specifica dei settori in cui operano le società oggetto di valutazione anche desumibile dall'esperienza professionale del candidato: massimo 5 (cinque) punti;

iv. coerenza tra metodologia dichiarata e l'impegno orario del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dell'incarico, per singola professionalità: massimo 10 (dieci) punti.

La valutazione dei criteri qualitativi, di cui alla precedente lett. b), sarà effettuata con il metodo dell'attribuzione discrezionale dei punteggi da parte di ciascuno dei commissari componenti la commissione giudicatrice, nel rispetto del punteggio massimo attribuito dal presente capitolato al criterio di valutazione considerato. Il punteggio definitivo di ciascun criterio ottenuto da ogni concorrente sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 30 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si utilizzerà la seguente formula:

Punteggio concorrente= Punteggio max * ribasso offerta concorrente/ribasso migliore

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da tre (oppure) cinque membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di

gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

Nel caso di suddivisione dell'appalto in più lotti, le ditte concorrenti potranno partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti o aggiudicarsene uno solo.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria; comporterà

identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

Per quanto attiene ai lotti n.1-2-3, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, la Civica Amministrazione procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto; per quanto attiene ai lotti 4-5-6, la Società "FCT Holding S.p.A." procederà, nel rispetto del proprio regolamento, con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 6

GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara, del lotto cui si concorre.

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 6 (sei) nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la

documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatariе avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione alla gara per più lotti sarà necessario presentare la cauzione provvisoria per tutti i lotti cui si partecipa, essendo ammessa in alternativa la produzione di unica cauzione d'importo pari alla somma dei singoli importi, purchè riportante nell'oggetto l'indicazione dei lotti per i quali si concorre.

ART. 7

GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

La garanzia definitiva sarà costituita a favore della Città di Torino per i lotti 1-2-3 mentre sarà costituita a favore della "FCT Holding S.p.A." per i lotti 4-5-6.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la Città di Torino o "FCT Holding S.p.A." anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la Città di Torino o "FCT Holding S.p.A." avranno diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Città di Torino o "FCT Holding S.p.A." potranno richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La Città di Torino o "FCT Holding S.p.A." hanno altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: **a)** la decadenza dell'affidamento; **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città di Torino o di "FCT Holding S.p.A.".

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art. 103, D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 8

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica rispettivamente alla Civica Amministrazione per i lotti 1-2-3 ed alla Società "FCT Holding S.p.A." per i lotti 4-5-6 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Civica Amministrazione o la Società "FCT Holding S.p.A." verificano, per i rispettivi lotti di competenza, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Referente", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Civica Amministrazione o alla Società "FCT Holding S.p.A." ciascuna per i lotti di propria competenza. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto

Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Presentazione documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso la sede comunale che verrà comunicata dalla Stazione Appaltante la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

5) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 9

IMPEGNO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata del servizio e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 10

PERSONALE E IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

La ditta aggiudicataria si assume, altresì, l'impegno alla riservatezza anche per conto dei propri collaboratori/dipendenti; in particolare la ditta aggiudicataria si assume l'impegno:

1. di non utilizzare dati e notizie ricavati dalla Documentazione Complementare per finalità diverse dalla presentazione dell'offerta nella procedura;
2. di non divulgare a terzi dati e notizie relativi alla Documentazione Complementare;
3. di non consegnare a terzi ulteriore copia della Documentazione Complementare;
4. in generale, di non divulgare a terzi dati e notizie relativi alle società oggetto della presente procedura;
5. di non prendere contatto con soggetti diversi dal Responsabile della procedura, o suoi delegati, per avere dati o notizie ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione dei Concorrenti nei modi e nei tempi previsti dalla presente procedura;

6. di rispettare gli impegni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 anche dopo la conclusione della procedura.

ART. 11

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario la Città di Torino o la Società "FCT Holding S.p.A.", a seconda dei lotti di propria competenza, trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il Responsabile Unico del Procedimento della Civica Amministrazione o della Società "FCT Holding S.p.A." invita per iscritto l'affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Città di Torino o la Società "FCT Holding S.p.A." pagano anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

ART. 12

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite per la Città di Torino, al Dirigente individuato in calce al presente capitolato e per la Società "FCT Holding S.p.A." all'Amministratore Unico della stessa, come risulta dal presente capitolato; il DEC svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni o al pagamento, nei modi e termini di cui al successivo articolo 16.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene/esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

ART. 13

PENALITÀ

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Si precisa che la Civica Amministrazione o la "FCT Holding S.p.A." si riservano di accettare oltre la scadenza del termine i lavori effettuati, fermo restando l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del singolo lotto per ogni giorno di ritardo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione o della Società "FCT Holding S.p.A." di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino o della Società "FCT Holding S.p.A.".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Civica Amministrazione o la Società "FCT Holding S.p.A." risolvono il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di pagamento della prestazione.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione o della Società "FCT Holding S.p.A." di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Civica Amministrazione o la Società “FCT Holding S.p.A.”, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, possono procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

Si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo, un caso in cui la Civica Amministrazione o la Società “FCT Holding S.p.A.” procederanno all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

Ritardo nella consegna.

Per inosservanza dei termini di consegna di cui all'art. 2 del presente Capitolato, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo.

Durante il periodo di affidamento dell'incarico, la Civica Amministrazione o la Società “FCT Holding S.p.A.”, ciascuna per i lotti di propria competenza, potranno chiedere alla ditta aggiudicataria aggiornamenti sullo stato dello svolgimento del servizio in essere.

ART. 14

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sotto indicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il **Responsabile Unico del Procedimento** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

- 1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio; **b)** lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

- 2) **La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui** l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la Civica Amministrazione o la Società "FCT Holding S.p.A." si oppongano, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

- 3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla Civica Amministrazione o dalla Società "FCT Holding S.p.A." per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, provvede a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone al proprio ente di competenza la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il RUP redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Civica Amministrazione/la Società "FCT Holding S.p.a." risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 16

PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo 12;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC;
- c) alla verifica che non risultino da pagare le penali di cui al precedente articolo 13.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

per i lotti 1-2-3 di competenza della Città di Torino

- codice univoco dell'Area Partecipazioni Comunali, che è il seguente: V8JVJU
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

per i lotti 4-5-6 di competenza della Società "FCT Holding S.p.A."

- codice univoco della Società, che è il seguente: UFZ1MP
- numero CIG

- data determinazione avente ad oggetto l'aggiudicazione
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà per la Città di Torino entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate, per la Società "FCT Holding S.p.A." entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

Solo per i pagamenti a favore della Città di Torino, i termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione o la Società "FCT Holding S.p.A." procederanno conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Civica Amministrazione, per i lotti n. 1-2-3, e alla Società "FCT Holding S.p.A.", per i lotti n. 4-5-6, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 17

RECESSO

L'Amministrazione e la Società "FCT Holding S.p.A." possono recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Civica Amministrazione/la Società "FCT Holding S.p.A." prenderanno in consegna il servizio e verificheranno la regolarità dello stesso.

ART. 18

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione e la Società "FCT Holding S.p.A.", ciascuna per i lotti di propria competenza, si riservano di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

ART. 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei

Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

La cessione di credito predetta deve essere notificata alla Civica Amministrazione o alla Società "FCT Holding S.p.A." ciascuna per i lotti di propria competenza.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente o dell'Amministratore Unico della Società, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 20

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 16 (vedi art. "PAGAMENTO"), l'Amministrazione e la Società "FCT Holding S.p.A.", procederanno, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 21

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale o la Società "FCT Holding S.p.A." provvederanno a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

Per quanto riguarda i contratti stipulati dalla Società "FCT Holding S.p.A." si applicano le disposizioni vigenti del proprio regolamento interno.

ART. 22

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Civica Amministrazione e della Società "FCT Holding S.p.A.". Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Per la Città di Torino
IL DIRIGENTE DI AREA
PARTECIPAZIONI COMUNALI
Ernesto PIZZICHETTA

Per «FCT Holding S.p.A.»
L'AMMINISTRATORE UNICO
Susanna FUCINI

Per la Città di Torino
Il Responsabile Unico del Procedimento/
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto:
Dott. Ernesto Pizzichetta

Per la Società "FCT Holding S.p.a."
Il Responsabile Unico del Procedimento/
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto:
Avv. Susanna Fucini